

Giulia BASILE

Dispensa di

**DIRITTO
COMMERCIALE
e della CRISI
D'IMPRESA**

**Elementi
con Parole chiave**

I EDIZIONE 2023

- **mancata convocazione dell'assemblea;**
- **mancanza del verbale;**
- **impossibilità o illiceità dell'oggetto la deliberazione.**

L'azione di nullità può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito.

Possono essere impugnate **senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.**

L'invalidità può essere, inoltre, **rilevata d'ufficio dal giudice.**

Quanto agli **effetti della dichiarazione di nullità**, anche in tal caso sono **salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi** in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera.

L'art. 2379-*bis* c.c. disciplina la **sanatoria della nullità** stabilendo che:

- *l'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea;*
- *l'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva.*

La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.

Si applica, inoltre, la sanatoria di cui all'art. 2377, comma 8, c.c. (**sostituzione della delibera**).

3. Gli amministratori

In base all'art. 2380-*bis* c.c. **la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori e consiste**, in linea generale, **nel compimento delle operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.**

L'art. 377 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza ha modificato l'art. 2380-*bis* c.c. prevedendo che, in tutti i tipi societari, *“la*

gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale".

A) Competenze

Gli amministratori hanno una **competenza generale nel governo della società** e deliberano su tutti gli argomenti che la legge non riserva espressamente all'assemblea, le cui competenze sono definite tassativamente dal legislatore.

Più in dettaglio, **le funzioni amministrative consistono nella:**

- **gestione della società nell'ambito dell'oggetto sociale;**
- **esecuzione delle delibere assembleari;**
- **attività propositiva nei confronti dell'assemblea;**
- **attività sostitutiva dell'assemblea;**
- **rappresentanza generale (sostanziale e processuale) della società;**
- **tenuta di libri e scritture contabili;**
- **attuazione degli adempimenti pubblicitari.**

Tali funzioni sono esercitate **in posizione di autonomia rispetto all'assemblea.**

B) Nomina

Ai sensi dell'art. 2383 c.c. la **nomina** degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo. La legge prevede, tuttavia, dei casi in cui il potere di nomina è attribuito ad altri soggetti.

La nomina di ciascun amministratore deve in ogni caso essere preceduta dalla presentazione di una specifica **dichiarazione dell'interessato circa l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità** di cui all'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Non è escluso, però, che un soggetto senza nomina o con nomina invalida partecipi, eventualmente con il consenso o l'acquiescenza degli amministratori formalmente in carica, all'attività di gestione della società (c.d. **amministratore di fatto**).

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, **l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione**, anche temporanea, **dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi**.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne **l'iscrizione nel registro delle imprese**. Quanto alla **durata dell'incarico**, gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a **tre esercizi** e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sebbene l'incarico sia a tempo determinato, gli amministratori sono tuttavia **rieleggibili**, salva diversa disposizione statutaria. Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

C) Cause di cessazione

Sono cause di **cessazione dall'ufficio** prima della scadenza del termine:

- la **rinuncia** da parte degli amministratori;
- la **decadenza** dall'incarico nel caso in cui sopraggiunga una causa di ineleggibilità;
- la **morte**;
- la **revoca** da parte dell'assemblea, che può essere deliberata liberamente in ogni tempo, **salvo il diritto al risarcimento dei danni se non sussiste una giusta causa**.

La **cessazione** degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa **deve essere iscritta** entro trenta giorni **nel registro delle imprese** a cura del collegio sindacale.

L'art 2386 c.c., infine, prevede delle disposizioni di dettaglio per la **sostituzione degli amministratori** che siano cessati dall'ufficio con effetto immediato (ad esempio per morte o decadenza), al fine di garantire la completezza e il regolare funzionamento dell'organo amministrativo. Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

D) Compenso

Gli amministratori hanno diritto ad un **compenso** per la loro attività (art. 2389 c.c.).

Le modalità e la misura del compenso sono stabilite all'atto della nomina o dall'assemblea.

Il compenso può essere costituito in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predefinito azioni di futura emissione.

E) Divieto di concorrenza

L'art. 2390 c.c. prevede, infine, a carico degli amministratori un **divieto di concorrenza**. Gli amministratori, in particolare, non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

La **violazione del divieto di concorrenza** può comportare la revoca dall'ufficio e l'obbligo del risarcimento del danno nei confronti della società.

F) Rappresentanza

La **rappresentanza** può essere attribuita a tutti, solo ad alcuni degli amministratori o ad uno solo di essi. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

3.1. Il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati

L'attività di gestione della società può essere affidata ad un consiglio di amministrazione o ad un amministratore unico.

A) Il consiglio di amministrazione

Il **consiglio di amministrazione** è un **organo collegiale** che delibera secondo il **principio maggioritario** ed elegge al suo interno un presidente, se questo non è già stato nominato dall'assemblea.

Il **presidente**, salva diversa disposizione statutaria, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica (**quorum costitutivo**) e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti (**quorum deliberativo**).

Non è ammesso il voto per rappresentanza.

Per quanto concerne l'**invalidità delle deliberazioni**, il comma terzo dell'art. 2388 c.c. prevede una disciplina dell'annullabilità analoga a quella esaminata per le delibere assembleari.

Sono annullabili, in particolare, **le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto**. **Legittimati attivi** sono:

- il **collegio sindacale** e gli **amministratori assenti o dissenzienti** entro novanta giorni dalla data della deliberazione. Per quanto concerne il procedimento di impugnazione si applica, in quanto compatibile, l'art. 2378 c.c.;
- **i soci se le deliberazioni ledono i loro diritti**. Si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli artt. 2377 (annullabilità delle delibere assembleari) e 2378 c.c.

In ogni caso, sono **salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi** in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.

Non sono previste, invece, ipotesi di nullità delle delibere dell'organo amministrativo.

B) L'amministratore delegato

Se l'atto costitutivo o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare alcune competenze al **comitato esecutivo o ad uno o più amministratori delegati** (art. 2381, comma 2, c.c.). Questi ultimi possono essere autorizzati ad agire congiuntamente o disgiuntamente.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega e conserva il potere di impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.